

***COLLEGIO DEI GEOMETRI
E DEI GEOMETRI LAUREATI***
della Provincia di Isernia

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO
NORME REGOLAMENTARI

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo

N. 03 del 13 febbraio 2007 – 4° P.o.d.g.

Con efficacia a far data dal 01 marzo 2007

Fac simile del Timbro Professionale

Rettificato con delibera del Consiglio Direttivo

N. 15 del 23 settembre 2009 – 7° P.o.d.g.

Visto:

*Il Presidente
geom. Massimiano Toto*

NORME DI REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO

*Attestante l'iscrizione nell'Albo Professionale
(approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 03 del 13.02.2007)*

Art. 1

Ogni elaborato tecnico presentato dal Professionista Geometra a Enti, Uffici e Privati, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro da inchiostro indelebile attestante che il Geometra che ha firmato l'elaborato possiede il requisito prescritto dalla Legge per l'iscrizione all'Albo;

Art. 2

Il timbro recherà il nome del Professionista, l'attestazione ed il numero dell'iscrizione nell'Albo e risponderà al formato e alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce;

Art. 3

Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al Professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti regolarmente iscritto all'Albo all'atto della richiesta, dietro rimborso del costo del timbro stesso;

Art. 4

Qualora il Professionista cessi di essere iscritto all'Albo per dimissioni o a seguito di provvedimento di cancellazione, dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda o di comunicazione del provvedimento disciplinare adottato di iniziativa del Consiglio del Collegio, riconsegnare il timbro. Dell'avvenuta riconsegna sarà rilasciata ricevuta all'interessato e sarà fatta annotazione sull'apposito registro. In caso di smarrimento del timbro, il Professionista dovrà farne immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e al Collegio stesso che, a richiesta e previo pagamento, potrà richiedere al Collegio, parimenti dietro pagamento, il relativo duplicato;

Art. 5

Il Professionista cancellato dall'Albo che non consegni il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato nelle forme di Legge. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti ed Uffici Interessati. Il Professionista, cancellato dall'Albo che continui l'esercizio abusivo della professione, facendo uso del timbro, a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 26 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274;

Art. 6

E' fatto divieto ai Geometri di munirsi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbro che abbia caratteristiche simili. L'uso e/o la riproduzione dei timbri che non siano stati dati in dotazione dal Collegio è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274;

Art. 7

Agli impiegati dello Stato e delle altre Pubbliche Amministrazioni a cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non potrà essere dato in dotazione il timbro. Nei casi nei quali essi, nei modi previsti dalle Disposizioni di Legge o di Regolamento, siano autorizzati a compiere atti dalla libera professione o per i quali sia necessario il requisito della iscrizione all'Albo, la Segreteria del Collegio apporrà sui loro elaborati un timbro speciale di autenticazione annotandovi il numero di iscrizione all'Albo stesso;

Art. 8

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati, sono invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante la iscrizione all'Albo professionale, ed a respingerli se non lo siano, o non sia, in altro modo valido, accertata la iscrizione all'Albo alla data della prestazione dell'elaborato. Agli Enti stessi sarà trasmessa copia delle presenti norme con il fac-simile del timbro adottato.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal primo marzo 2007.

Fac-simile del timbro

Rettificato con Delibera del C.D. n. 15 del 23/09/2009 – 7° p.o.d.g.

